

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 aprile 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994, n. 40.

Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane.

Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994, n. 41.

Istituzione del sistema bibliotecario biomedico lombardo.

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994, n. 42.

Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università

Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 44.

Norme sulla trasparenza e pubblicità degli incentivi e indennizzi erogati alle imprese agricole

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 45.

Abrogazione del secondo comma dell'art. 106-bis della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106

Pag. 8

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 46.

Integrazione della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 «Promozione dei servizi di sviluppo agricolo» e successive modifiche

Pag. 8

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 47.

Nuove norme concernenti le commissioni esaminatrici per i concorsi della Regione relativi ai livelli funzionali dal sesto all'ottavo. Modifiche dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario» e dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati»

Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1994, n. 19.

Disposizioni urgenti in materia di personale regionale.

Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22 «Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi»

Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 21.

Provvedimento urgente di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996

Pag. 11

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 51.

Celebrazioni per il VII Centenario Lauretano

Pag. 12

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 52.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 concernente «Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1995, n. 1.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 1993 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1995, n. 2.

Assessment del Bilancio 1994 Pag. 14

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994, n. 73.**

Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1994, n. 74.

Finanziamento per l'anno 1994, della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66 (Finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers) Pag. 14

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo alle leggi regionali 19 dicembre 1994, nn. 4 e 5, della regione Trentino Alto Adige. (Leggi regionali pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 58 straordinario del 24 dicembre 1994 e ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 3ª serie speciale - n. 15 del 15 aprile 1995) Pag. 14

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994, n. 40.

Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane.*(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La regione Lombardia, allo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalità del piano energetico nazionale e della legge 10 gennaio 1991, n. 10, ed in coerenza con il piano regionale di sviluppo, interviene per:

a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli elettrici dotati di accumulatori;

b) il risparmio energetico da conseguirsi tramite la riduzione della dipendenza dal petrolio, l'utilizzo di energia elettrica prodotta in modo combinato (cogenerazione), nonché l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili.

Art. 2.

Iniziative

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione:

a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici dotati di accumulatori;

b) incentiva la realizzazione di infrastrutture di ricarica delle batterie nelle aree urbane;

c) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l'introduzione di veicoli elettrici.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

a) per veicolo a trazione elettrica o veicolo elettrico, si intende ogni mezzo di trasporto in cui la trazione deriva da un motore elettrico installato sullo stesso veicolo ed alimentato da accumulatori;

b) per infrastrutture per veicoli elettrici, si intendono gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo.

Art. 4.

Esenzione da limitazioni alla circolazione

1. I provvedimenti di restrizione al traffico emanati dalle autorità regionali o locali motivati da ragioni di tutela dall'inquinamento atmosferico e comunque da ragioni di tutela ambientale debbono escludere dall'ambito delle restrizioni i veicoli elettrici.

Art. 5.

Incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici

1. La regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici, contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria di veicoli elettrici e relativi accumulatori nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa.

2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo di un veicolo elettrico e un veicolo con motore a combustione interna.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina:

a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;

b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.

4. La concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale; la liquidazione degli stessi è disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari, di copia autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo elettrico acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.

Art. 6.

Realizzazione di progetti di diffusione

1. La giunta regionale finanzia la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica presentati da comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi mediante bando di concorso.

2. Ai fini di quanto previsto al primo comma, la giunta regionale determina, con il bando di concorso annuale:

a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;

b) le quote massime di contribuzione regionale.

3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, la giunta regionale istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21.

Art. 7.

Limitazione alla concessione dei contributi

1. I contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con eventuali contributi statali concessi per le stesse iniziative.

2. Gli enti pubblici hanno la priorità nella concessione dei contributi.

Art. 8.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, nell'ambito della realizzazione di progetti riconducibili al precedente art. 6, può essere finanziata la realizzazione dei progetti di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 31193 del 24 dicembre 1992, avente ad oggetto «Redazione di un progetto per la diffusione di veicoli elettrici ad autonomia limitata e relative infrastrutture (contributo CEE di 100.000 ECU somma ufficiale 1992/C 36 progetto 1° - 24)».

Art. 9.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi per L. 2.500.000.000 di cui:

a) L. 500.000.000 per contributi di parte corrente per l'acquisto o la locazione finanziaria di veicoli elettrici, ai sensi del precedente art. 5;

b) L. 2.000.000.000 per contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica, ai sensi del precedente art. 6.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 2.500.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte per L. 500.000.000 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 2.000.000.000 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, terzo comma, si provvede mediante gli stanziamenti annualmente previsti al capitolo 1.2.7.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale».

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 4, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 4.3.3.1.3767 «Contributi per l'acquisto e la locazione finanziaria di veicoli elettrici dotati di accumulatori», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

all'ambito 4, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 4.3.3.2.3768 «Contributi a comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società per azioni, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 dicembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 1994 e votata dal commissario del governo con nota del 7 dicembre 1994 prot. n. 23002/3133).

95R0091

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994, n. 41.

Istituzione del sistema bibliotecario biomedico lombardo.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sistema bibliotecario biomedico lombardo

1. La regione Lombardia istituisce il sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL) che ha la funzione di reintegrare il patrimonio bibliografico di settore e consentire la consultazione a livello regionale, nel quadro degli indirizzi fissati dalla programmazione socio-sanitaria.

2. Ai fini della realizzazione del SBBL, la giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, nelle quali vengono definiti reciproci obblighi e garanzie, con le università e gli altri centri interessati.

3. Il sistema bibliotecario è costituito:

a) dalla biblioteca biomedica individuata come centro di riferimento regionale ai sensi del successivo art. 3;

b) dalle altre biblioteche biomediche, individuate ai sensi del successivo art. 7, che ne costituiscono i poli decentrati.

Art. 2.

Finalità e compiti

1. Il SBBL, al fine di consentire una rapida e completa informazione delle principali fonti bibliografiche relative alla materia sanitaria, alla ricerca biomedica ed alla ricerca finalizzata, assicura l'accesso al suo patrimonio bibliografico ai soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari, agli studenti ed ai ricercatori, nonché agli operatori della Regione e degli enti pubblici.

2. Il SBBL per l'attuazione delle sue finalità:

a) si avvale delle convenzioni con gli enti pubblici e privati che siano in possesso di biblioteche aventi requisiti conformi ai criteri stabiliti dal successivo art. 7;

b) garantisce che il complesso della propria organizzazione funzionale risponda alle diverse esigenze degli utenti, anche attraverso la fissazione di orari che assicurino la più ampia accessibilità;

c) promuove l'installazione di collegamenti multimediali e l'adozione di applicazioni informatiche, atte a garantire, alla sede centrale ed ai poli decentrati del SBBL, una qualificata dotazione di servizi bibliografici accessibili e fruibile omogeneamente in ogni punto della rete;

d) assicura la trasmissione su richiesta dei testi delle fonti primarie agli utenti;

e) collabora, d'intesa con i settori regionali competenti in materia di sanità, assistenza sociale, istruzione, alla attivazione di programmi di formazione ed aggiornamento permanente degli operatori del servizio sanitario;

f) partecipa, in concorso con l'università e la scuola, alle iniziative di educazione della salute;

g) partecipa ai programmi nazionali ed internazionali di accesso e distribuzione bibliografica.

Art. 3.

Centro di riferimento regionale

1. Il centro di riferimento regionale (CRR) del SBBL ha sede presso l'università degli studi di Milano.

2. Presso il CRR è insediato l'organo di gestione del SBBL, costituito dal comitato di cui al successivo art. 4.

3. Oltre alle caratteristiche generali di tutte le altre biblioteche biomediche, prescritte al successivo art. 7, il CRR possiede anche le caratteristiche particolari necessarie all'assolvimento delle sue specifiche funzioni di coordinamento, informazione, controllo:

a) il CRR garantisce e sviluppa il coordinamento delle attività e delle iniziative del sistema bibliotecario lombardo e dei servizi da esso resi agli utenti, tutelandone il diritto ad una equa fruizione in tutti i punti di accesso;

b) il CRR al fine di consentire la qualificazione e lo sviluppo delle attività e delle iniziative del SBBL, conduce in stretta collaborazione con gli altri poli del sistema bibliotecario le indagini conoscitive e le raccolte di informazione necessarie a realizzare:

b1) il catalogo informatizzato dei patrimoni;

b2) il censimento delle modalità di accesso alle fonti;

b3) il censimento dei servizi informatici resi agli utenti;

c) il CRR, anche attraverso il sistema informativo attivato, esercita il controllo di qualità dei servizi prestati nelle biblioteche biomediche esistenti.

Art. 4.

Organo di gestione del SBBL

1. Il SBBL è gestito da un apposito comitato con funzioni propositive nei confronti dell'amministrazione regionale e di elaborazione ed indirizzo tecnico nei confronti delle biblioteche convenzionate.

2. Il comitato di gestione ha sede presso il CRR, che assicura l'attuazione delle decisioni assunte dal comitato stesso.

3. Il presidente del comitato del SBBL è l'assessore regionale alla sanità ed igiene, o persona da lui delegata.

4. Il presidente presiede il comitato di gestione, dà attuazione alle deliberazioni, firma gli atti ed i documenti.

5. Per l'assolvimento delle finalità e dei compiti assegnati al SBBL dalla presente legge, al CRR viene erogato un contributo regionale annuale al quale possono aggiungersi le entrate derivanti dalle prestazioni rese dal SBBL, nonché risorse rese disponibili dalle singole biblioteche biomediche convenzionate.

Art. 5.

Composizione del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione del SBBL è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale alla sanità ed igiene, o persona da lui delegata, che lo presiede;

b) il direttore del SBBL;

c) un rappresentante per ciascun polo del sistema lombardo delle biblioteche biomediche;

d) tre esperti in materia di organizzazione, gestione, catalogazione del patrimonio di biblioteche biomediche;

e) il dirigente del servizio competente del settore sanità;

f) il dirigente dell'unità operativa organica «Biblioteca biomedica lombarda»;

g) il coordinatore della regione Lombardia per il sistema bibliotecario nazionale.

Art. 6.

Attribuzioni del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione è l'organo deliberativo del SBBL; ad esso spetta:

a) definire lo schema tipo ed autorizzare la stipula delle convenzioni con le singole biblioteche, assicurando la coerenza con le disposizioni della presente legge;

b) nominare il direttore su proposta del presidente del comitato;

c) adottare schemi contabili annuali di previsione e di consuntivo da trasmettere alla giunta regionale;

d) approvare il programma annuale di attività, che deve essere correlato con i piani regionali sanitario e socio-sanitario e deve comprendere anche i documenti d'indirizzo e le loro eventuali linee guida attuative, in materia di:

d1) piani annuali di acquisizioni concertate tra le biblioteche appartenenti al sistema;

d2) costituzione di sistemi di catalogazione unitari;

d3) omogeneizzazione delle modalità informatizzate di accesso e di archiviazione;

d4) livelli di servizio da rendere agli utenti in modo uniforme sul territorio regionale con particolare riguardo alla data base su supporto informatico;

d5) censimento delle fonti disponibili e da acquisire;

e) determinare su proposta del presidente i criteri per la omogeneizzazione delle tariffe delle prestazioni rese agli utenti nel quadro delle finalità del SBBL;

f) adottare su proposta del presidente ogni provvedimento necessario ad assicurare la coerenza tra gli indirizzi regionali ed il funzionamento del SBBL, compresa la revoca delle convenzioni stipulate.

Art. 7.

Individuazione delle biblioteche convenzionate

1. Il comitato di gestione, su proposta del suo presidente, autorizza la stipula di convenzioni con biblioteche biomediche di enti pubblici o privati operanti sul territorio della regione Lombardia individuale sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevante entità o particolare interesse scientifico del patrimonio bibliografico;

b) complementarità con altre fonti del SBBL;

c) disponibilità ed accessibilità delle fonti;

d) presenza di personale tecnico qualificato;

e) ricorrenza di particolari e qualificate specificità che, a motivato giudizio dello stesso comitato, risultino essenziali per il conseguimento dei fini istituzionali del sistema bibliotecario biomedico.

2. Le convenzioni hanno durata triennale. Esse sono tacitamente rinnovate se non vengono denunciate sei mesi prima del termine di scadenza.

3. Le convenzioni comportano, in particolare, per le singole biblioteche l'assunzione dei seguenti impegni:

a) provvedere alla catalogazione secondo criteri uniformi del materiale bibliografico disponibile presso la propria sede ed all'archiviazione e alle possibilità di richiamo, mediante sistemi automatizzati, del patrimonio;

b) acquisire le fonti primarie necessarie al completamento del materiale bibliografico, anche secondo il piano annuale concertato con il SBBL;

c) garantire l'installazione ed il funzionamento dei collegamenti multimediali installati dal SBBL.

Art. 8.

Direttore

1. Il direttore del SBBL è scelto tra i professori dell'università di Milano in base all'esperienza nella gestione e programmazione di biblioteca biomedica. Dirige la biblioteca biomedica dell'università di Milano che, in quanto centro di riferimento regionale, oltre ad assolvere le funzioni proprie, garantisce al sistema bibliotecario biomedico le necessarie funzioni di coordinamento, di informazione e di controllo delle attività e delle iniziative.

Art. 9.

Determinazioni programmatiche

1. I criteri di individuazione del CRR e delle biblioteche biomediche da convenzionare per l'attuazione della presente legge, sono fissati nell'allegato I che ne costituisce parte integrante e che specifica:

tab. a) l'elenco delle biblioteche biomediche convenzionabili;

tab. b) le aree di interesse biomedico;

tab. c) la dotazione dei servizi da garantire.

Alle modifiche ed alle integrazioni di dette tabelle si procede con deliberazione della giunta regionale.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la concessione di un contributo regionale al sistema bibliotecario biomedico lombardo per l'assolvimento delle finalità e dei compiti assegnati, ai sensi del quinto comma del precedente art. 4, per la spesa complessiva di L. 500.000.000.

2. Alla denominazione della spesa relativa agli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'onere di L. 500.000.000 di cui al precedente primo comma, si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.6.1.3587 «Contributi alla biblioteca biomedica lombarda per il finanziamento delle spese di gestione» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.6.1.3587 «Contributo alla biblioteca biomedica lombarda per il finanziamento delle spese di gestione» è ridotta di L. 500.000.000;

all'ambito 2, settore 3, obiettivo 8, è istituito il capitolo 2.3.8.1.3775 «Spese per il finanziamento del sistema bibliotecario biomedico lombardo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

Art. 11. Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 7 agosto 1981, n. 43 «Istituzione della Biblioteca Biomedica Lombarda».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 dicembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 1994 e votata dal commissario del governo con nota del 7 dicembre 1994 prot. n. 21202/3134).

(Omissis).

95R0092

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994, n. 42.

Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore, anche in raccordo con le università.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina:

a) le iniziative che la Regione attua in via diretta per la formazione specifica di diplomati universitari e laureati, in coerenza con gli obiettivi indicati nel piano pluriennale regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente «Disciplina della formazione professionale in Lombardia»;

b) le iniziative che la Regione attua, in raccordo con le università, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

c) la realizzazione di indagini sul fabbisogno di formazione superiore, al fine di individuare le aree di maggior prospettiva occupazionale anche in riferimento al quadro delle politiche formative europee e per l'avvio di un sistema permanente di osservazione e di analisi delle dinamiche sociali e produttive interessanti la formazione professionale.

Art. 2.

Interventi diretti regionali

1. Gli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 sono attuati dalla giunta regionale mediante l'effettuazione di corsi sperimentali ed altre iniziative formative specifiche anche in riferimento alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente «Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo/donna nel lavoro e la realizzazione delle connesse opere per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture adibite alla formazione, con l'obiettivo della graduale costituzione di poli formativi regionali operanti nell'area della formazione professionale superiore regionale, in raccordo con le università nonché con istituti scolastici ed imprese.

Art. 3.

Convenzioni

1. Le iniziative di cui alla lettera b) del precedente art. 1 sono attuate mediante specifiche convenzioni con le università con l'obiettivo di:

a) sviluppare e qualificare le iniziative di formazione professionale regionali, mediante l'apporto di competenze e dotazioni delle università in sede di progettazione ed attuazione, ed in particolare quelle rivolte a diplomati universitari e laureati contemplate all'art. 2 della legge regionale n. 95/80;

b) agevolare l'equilibrato sviluppo sul territorio regionale delle iniziative formative delle università e prioritariamente dei corsi di diploma universitario maggiormente rispondenti alle esigenze di professionalizzazione emergenti sul territorio regionale ed alle esigenze di adeguamento professionale in rapporto agli standards formativi universitari della Comunità Economica Europea (CEE) con particolare attenzione a tutte quelle figure professionali per le quali a livello comunitario siano richiesti titoli universitari.

Art. 4.

Contenuti delle convenzioni

1. Le convenzioni sono stipulate, previa deliberazione della giunta regionale, dal presidente o dall'assessore competente, se delegato.

2. Le convenzioni stabiliscono:

a) i corsi e le altre iniziative di formazione professionale a cui le università collaborano, definendo tempi, modalità, sedi e contenuti della collaborazione;

b) i corsi universitari cui la Regione fornisce il sostegno finanziario, definendone l'entità;

c) la reciproca messa a disposizione della struttura ed attrezzatura necessaria;

d) le iniziative integrate tra Regione ed università ed i rispettivi apporti;

e) i soggetti terzi che concorrono all'attuazione delle iniziative oggetto di convenzione.

Art. 5.

Programmi annuali regionali

1. La giunta regionale, per le iniziative di cui alla lettera c) del precedente art. 1, approva, previo parere della commissione consiliare competente, un programma annuale di monitoraggio, raccolta di dati e ricerche nell'ambito di quanto disposto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge regionale n. 95/80, avvalendosi dell'istituto regionale di ricerca (IRER), degli osservatori territoriali del mercato del lavoro (OTLM), delle università e degli istituti specializzati al fine di acquisire gli elementi valutativi per la selezione e la presentazione alle università delle iniziative di cui alla presente legge e per una loro migliore localizzazione sul territorio regionale.

2. In particolare i piani concernono:

a) l'effettuazione di studi sulle dinamiche rilevanti per il piano di sviluppo delle università e del sistema formativo superiore regionale;

b) indagini sui fabbisogni di professionalità derivanti dalla dinamica tecnologia ed organizzativa delle imprese e dei servizi sociali;

c) analisi dei profili professionali previsti dai corsi di diploma universitario e dai corsi di formazione professionale in funzione del loro coordinamento;

d) l'elaborazione di piani di fattibilità per la realizzazione di nuove offerte formative.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Alle spese per l'effettuazione dei corsi sperimentali ed altre iniziative formative specifiche di cui al precedente art. 2 si provvede con i fondi annualmente stanziati nei capitoli dell'obiettivo 3.1.8. «Formazione professionale operata da centri o istituti» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e successivi.

2. Alla determinazione della spesa derivante dalle convenzioni previste dal precedente art. 3, si provvede, a decorrere dall'esercizio 1995, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alle spese per la realizzazione delle opere di riqualificazione ed adeguamento delle strutture di cui all'art. 2 ed alla lettera c) dell'art. 4, si fa fronte mediante utilizzo delle somme stanziato sul cap. 3.1.8.2.1045 «Spese in capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

4. Alle spese per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 5, si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme stanziato sul cap. 3.1.8.1.1217 «Spese per le attività di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro, sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici» e sul cap. 3.1.1.1.1223 «Spese per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro» iscritti nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1994 e successivi.

5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

all'ambito 3, settore 1, obiettivo 8, parte 1, è istituito per memoria il cap. 3.1.8.1.3863 «Spese per l'effettuazione dei corsi di formazione specifica di diplomati universitari e laureati tramite convenzioni con le università».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 dicembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 ottobre 1994 e votata dal commissario del governo con nota del 10 dicembre 1994 prot. n. 21102/3148).

95R0093

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 44.

Norme sulla trasparenza e pubblicità degli incentivi e indennizzi erogati alle imprese agricole.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di introdurre opportune misure per garantire la pubblicità e la trasparenza degli atti relativi alla concessione da parte della Regione di incentivi e indennizzi alle imprese agricole singole e associate si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Elenchi dei beneficiari

1. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione territorialmente competenti, entro venti giorni dalla data di approvazione delle deliberazioni della giunta regionale aventi per oggetto la concessione di incentivi e indennizzi di cui all'art. 1, provvedono a compilare e a trasmettere alle comunità montane ed alle organizzazioni professionali agricole provinciali, nel cui ambito ricadono le imprese interessate, appositi elenchi ove vengono riportati i dati salienti relativi alla concessione degli incentivi e degli indennizzi stessi secondo le modalità dell'art. 3.

Art. 3.

Informazioni da trasmettere agli enti locali in relazione alla concessione di incentivi ed indennizzi a favore delle imprese agricole

1. Negli elenchi compilati a cura dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione devono essere comprese le seguenti informazioni:

- sede dell'impresa beneficiaria;
- tipo di impresa;

- c) titolare/i o legali rappresentanti;
- d) natura dell'incentivo o dell'indennizzo;
- e) titolo al quale viene erogato;
- f) indicazioni delle norme legislative e degli atti amministrativi;
- g) sintetica descrizione tecnica degli oggetti degli interventi;
- h) ammontare della spesa a carico della Regione;
- i) data di presentazione della domanda da parte dell'interessato;
- j) data di concessione di nulla osta o di approvazione dei progetti da parte dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione.

2. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione allegano altresì gli elenchi delle imprese alla cui richiesta sia stata data risposta negativa.

Art. 4.

Publicità

1. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione che ricevono gli elenchi di cui agli articoli 2 e 3, provvedono, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento, alla esposizione degli stessi nei propri uffici provinciali e decentrati in ambito accessibile al pubblico per la durata di almeno quarantacinque giorni consecutivi.

2. Le comunità montane, con le modalità di cui al primo comma, provvedono alla esposizione degli elenchi presso i propri uffici agricoli, quando esistenti, e comunque presso le rispettive sedi.

3. Con la trasmissione di detti elenchi alle organizzazioni professionali agricole provinciali, viene richiesta la esposizione degli stessi presso i loro uffici provinciali e zonali con le modalità di cui al primo comma.

4. I cittadini interessati possono, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» richiedere ed ottenere copia degli elenchi di cui all'art. 2 presso gli uffici dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione e delle comunità montane.

Art. 5.

Statistica annuale

1. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione, nell'ambito della rispettiva provincia, provvedono a redigere una pubblicazione annuale a carattere statistico recante informazioni circa l'ammontare delle risorse impiegate dalla Regione per l'erogazione degli incentivi e degli indennizzi a favore delle imprese agricole singole e associate di cui all'art. 1, specificando la distribuzione delle risorse erogate per comune e per tipo di intervento e a diffondere tale pubblicazione presso le amministrazioni pubbliche, le associazioni e le organizzazioni professionali agricole.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 dicembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 22 dicembre 1994, prot. n. 22402/3261).

95R0094

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 45.

Abrogazione del secondo comma dell'art. 106-bis della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 106-bis della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 «Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio sanitarie locali (USSL)», così come introdotto dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 15, è abrogato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 dicembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 21 dicembre 1994, prot. n. 20802/3259).

95R0095

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 46.

Integrazione della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 «Promozione dei servizi di sviluppo agricolo» e successive modifiche.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 «Promozione dei servizi di sviluppo agricolo» e successive modifiche è inserito il seguente comma 8-bis:

«8-bis. Per l'attuazione delle azioni di livello regionale possono essere individuati, con decreto del presidente della giunta regionale, i funzionari responsabili delle unità organizzative decentrate e degli uffici economici della giunta delegati alla spesa secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 «Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 dicembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 21 dicembre 1994, prot. n. 22402/3260).

95R0096

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 47.

Nuove norme concernenti le commissioni esaminatrici per i concorsi della Regione relativi ai livelli funzionali dal sesto all'ottavo. Modifiche dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario» e dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Composizione delle commissioni

1. In attesa di una organica normativa di recepimento dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«La commissione esaminatrice per i concorsi relativi ai livelli funzionali settimo ed ottavo è composta da tre membri di cui:

a) uno, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi in quiescenza o tra avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza, o tra docenti universitari in materie attinenti ad una delle prove del concorso;

b) uno scelto tra gli iscritti da almeno cinque anni ad albo professionale o tra i docenti universitari ovvero tra esperti in materie attinenti ad una delle prove del concorso;

c) uno scelto tra i dirigenti statali, regionali o degli enti locali, anche in quiescenza, in possesso di diploma di laurea in materie attinenti ad una delle prove del concorso.

La commissione esaminatrice per i concorsi relativi al livello sesto è composta da tre membri di cui:

a) uno, con funzione di presidente, scelto tra i docenti universitari in materie attinenti alle prove del concorso o tra dirigenti pubblici estranei all'amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea in materie attinenti ad una delle prove del concorso;

b) un dirigente regionale, in possesso di diploma di laurea in materie attinenti ad una delle prove del concorso;

c) uno scelto tra i dipendenti di livello funzionale ottavo, statali, regionali o degli enti locali, anche in quiescenza, in possesso del diploma di laurea in materie attinenti ad una delle prove del concorso.

In conformità al principio disposto all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, almeno un terzo dei componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti è riservato alle donne.

Non possono fare parte delle commissioni di concorso:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i componenti delle giunte ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli amministratori di enti pubblici, anche economici;

b) i componenti degli organi direttivi nazionali ed a qualsiasi livello organizzativo territoriale, di partiti, movimenti politici, di associazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori;

c) il personale di cui si avvalgono i gruppi consiliari, a norma della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari» e successive modificazioni, nonché gli addetti alle segreterie particolari di cui alla legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 «Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale» e successive modificazioni e all'art. 22 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» e successive modificazioni;

d) i componenti degli organi di controllo sugli atti della Regione o degli enti locali, nonché i dipendenti che, in ragione del loro ufficio, partecipano all'attività di controllo sugli atti della Regione ovvero su atti od organi di enti locali o loro forme associative;

e) coloro i quali prestano attività di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo presso la Regione o enti ed aziende dipendenti dalla stessa o enti sottoposti al controllo regionale».

2. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale n. 54/79 e successive modificazioni.

Art. 2.

Adeguamento dei compensi

1. L'art. 3 «Commissioni d'esame» della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati» è sostituito dal seguente:

«3. Indennità di funzione.

1. Ai soggetti estranei all'amministrazione regionale che compongono le commissioni esaminatrici di concorsi è corrisposta una indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese di L. 2.000.000 per i concorsi di livello settimo o superiore e di L. 1.000.000 per i concorsi di livello sesto ed inferiore, se il numero dei candidati ammessi non è superiore a 100.

2. L'indennità è aumentata di L. 200.000 per ogni gruppo di 100 candidati, o frazione di esso in più; essa comunque non può essere superiore a L. 3.000.000.

3. Agli impiegati regionali che facciano parte a qualsiasi titolo delle commissioni d'esame, le indennità di cui ai commi precedenti sono ridotte in ragione del 50%.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge si provvede, per quanto riguarda la giunta regionale, con la dotazione del capitolo 1.2.7.1/322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese» e, per quanto riguarda il consiglio regionale, con la dotazione del capitolo 1.1.1.1/294 «Spese per il personale addetto al consiglio regionale» per compensi spettanti a componenti di commissione che siano dipendenti del consiglio regionale e 1.1.1.1/295 «Compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche» in ogni altro caso, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1994 ed anni successivi.

Art. 4.

Norma transitoria

1. La presente legge si applica alle commissioni esaminatrici le quali, prima della sua entrata in vigore, non abbiano dato inizio alle operazioni concorsuali.

Art. 5.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 della Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 dicembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 1994 e votata dal commissario del governo con nota del 22 dicembre 1994, prot. n. 20202/3274).

95R0097

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1994, n. 19.

Disposizioni urgenti in materia di personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'efficacia dei provvedimenti di cessazione anticipata dal servizio adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, con decorrenza successiva alla data medesima, nei confronti di dipendenti ai quali, ai sensi del decreto-legge n. 553/1994, non possa essere corrisposto il trattamento di quiescenza, è sospesa su domanda dell'interessato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 553/1994 o di cessazione di efficacia dello stesso ai sensi dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione.

2. Il personale mantenuto in servizio ai sensi del comma 1 conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento al momento della cessazione dal servizio.

3. Il trattamento economico ed i profili previdenziali dei periodi di eventuale assenza dal servizio conseguenti dai provvedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono disciplinati in attuazione della legge di conversione del decreto-legge n. 553/1994. In caso di cessazione di efficacia dello stesso non compete per il periodo di assenza alcun trattamento economico.

4. La sospensione dell'efficacia di cui al comma 1 prosegue ove, contestualmente al venir meno per mancata conversione in legge del decreto n. 553/1994, entri in vigore un ulteriore decreto-legge per effetto del quale i dipendenti di cui al comma 1 si trovino nelle condizioni di non poter fruire né del trattamento economico né del trattamento di quiescenza.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 dicembre 1994

GUERRA

95R0015

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22 «Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. all'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

L'elezione del presidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.»

Art. 2.

l'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Funzioni

1. Il comitato è organo tecnico e di consulenza del consiglio e della giunta regionale in materia radiotelevisiva.

2. Nello svolgimento di tale funzione il comitato:

a) esprime parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze trasmesso dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla Regione, così come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e collabora alla proposizione di eventuali ipotesi diverse;

b) collabora con gli organi regionali competenti all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19, della legge n. 223/1990;

c) esprime parere sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 223/1990;

d) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi o regolamenti in materia radiotelevisiva.

3. Compete, inoltre, al comitato:

a) assumere ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali;

b) esplicare le funzioni demandate dal garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 223/1990 e verificare il rispetto delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché dal garante stesso per le campagne elettorali;

c) formulare proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica ed alla sede regionale della medesima, in merito a programmazioni regionali;

d) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi o regolamenti dello Stato;

e) regolare l'accesso radiofonico e televisivo regionale, in relazione alla programmazione definita dalla concessionaria pubblica;

f) definire, in conformità al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 223/1990, i contenuti delle collaborazioni e convenzioni ivi previste e coordinare l'attuazione per conto della Regione.

4. Il comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari o di centri di ricerca pubblici o privati.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 7, comma 4, disciplinano l'eventuale partecipazione di esperti alle sedute del comitato.

art. 3.

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 22/1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Rapporti con altri organi

1. Il comitato, in relazione all'articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1990, ed all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, esercita le attività richieste dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria e allo scopo provvede alla tenuta di un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale con la documentazione relativa agli indici di ascolto.

2. Il comitato intrattiene, inoltre, rapporti con altri organismi correlati alle attività che è chiamato a svolgere e in particolare con il consiglio consultivo degli utenti di cui all'articolo 28 della legge n. 223/1990 e con la commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 223/1990.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il comitato intrattiene rapporti per ragioni informative e di coordinamento delle iniziative con i comitati delle altre regioni e aderisce al coordinamento nazionale dei comitati per i servizi radiotelevisivi.

Art. 4.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 22/1991 sono sostituiti dai seguenti:

«3. In attesa del riassetto delle strutture regionali e dei provvedimenti amministrativi di determinazione dei contingenti numerici distinti per profili professionali e strutture di appartenenza, il comitato si avvale di un dipendente regionale con la qualifica funzionale non inferiore a segretario.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), per l'avvalimento degli apporti di cui all'articolo 4, comma 4, nonché per lo svolgimento di studi e ricerche nella materia della comunicazione radiotelevisiva, la giunta regionale, può, anche su proposta del comitato, deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con esperti, istituti universitari o centri di ricerca pubblici o privati.»

Art. 5.

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 22/1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Indennità di funzione

1. Al presidente del comitato spetta una indennità di funzione pari a lire unmilionecinquecentomila lorde mensili.

2. Ai restanti componenti del comitato viene corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, pari a lire centomila, oltre il rimborso delle spese relative alle riunioni.

3. Ai componenti del comitato che per ragioni del loro ufficio devono recarsi in località diverse da quella ove ha sede il comitato, compete il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa per i consiglieri regionali.»

Art. 6.

1. L'articolo 10 della legge Regionale n. 22/1991 è sostituito dal seguente:

Art. 10.

Aggiornamento delle indennità e dei gettoni

1. Gli importi dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti dall'articolo 9 sono aggiornati annualmente con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, entro gli indici di maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 dicembre 1994

guerra

95R0069

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 21.

Provvedimento urgente di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 1994)

(Omissis).

95R0070

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 51.

Celebrazioni per il VII Centenario Lauretano.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 120
del 29 dicembre 1994)*

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle celebrazioni per il VII centenario lauretano, al fine di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Santuario di Loreto e d'incrementare l'afflusso di turismo religioso, promuove un programma di interventi finanziari per sostenere iniziative turistiche, religiose, informative, educative, di recupero artistico e dell'assetto urbano, da realizzarsi nel periodo 10 dicembre 1994-10 dicembre 1995.

Art. 2.

Programma di interventi

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 è finalizzato:

a) per i supporti tecnici e organizzativi e logistici finalizzati alla realizzazione di convegni, incontri, seminari ed altre iniziative a carattere nazionale ed internazionale;

b) alla realizzazione di strutture per l'accoglienza turistica e di opere finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale della città di Loreto;

c) alla realizzazione di ogni altro intervento od iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

Comitato regionale per le celebrazioni

1. Per la predisposizione e realizzazione del programma di cui all'articolo 1 è istituito uno speciale «Comitato regionale per le celebrazioni lauretane» composto da:

a) presidente della giunta e del consiglio regionale;

b) presidente della provincia di Ancona;

c) sindaco del comune di Loreto;

d) vescovo di Loreto;

e) prefetto di Ancona;

f) il presidente dell'APT di Loreto;

g) due esperti designati dalla delegazione pontificia, d'intesa con il comune di Loreto;

h) presidente delle opere laiche di Loreto;

i) un rappresentante del comitato organizzatore del VII centenario.

2. I componenti del comitato regionale possono farsi rappresentare da propri delegati.

3. Il comitato regionale è costituito con decreto del presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

4. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e dell'attività stabilita dal comitato provvede un ufficio di segreteria.

Il personale e il supporto organizzativo necessario al funzionamento dell'ufficio di segreteria sono definiti, avvalendosi anche di personale del comune di Loreto, della delegazione pontificia per il santuario di Loreto e dell'APT di Loreto, con deliberazione della giunta regionale.

Con la stessa deliberazione la giunta regionale nomina il responsabile.

5. Il comitato ha sede presso la delegazione pontificia per il santuario di Loreto.

Art. 4.

Attuazione degli interventi

1. Entro quindici giorni dalla sua costituzione il comitato approva il programma delle iniziative e degli interventi e le modalità della loro attuazione.

2. Il programma proposto dal comitato con il relativo piano di spesa è trasmesso alla giunta regionale per la sua approvazione.

Il programma dovrà essere approvato entro dieci giorni.

3. Scaduto tale termine il comitato procede alla realizzazione delle iniziative e degli interventi proposti nel limite della spesa coperta dal finanziamento di cui alla presente legge.

4. Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il comitato rimette alla giunta regionale una relazione conclusiva di quanto svolto e dei risultati conseguiti.

Art. 5.

Orario di negozi e altri esercizi di vendita

1. Per il periodo dal 10 dicembre 1994 al 10 dicembre 1995 al comune di Loreto non si applicano le limitazioni temporali stabilite dall'articolo 8 comma 2 della legge regionale 5 agosto 1994, n. 12.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla lettera b) dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dalle lettere a) e c) dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 2.500 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 23, di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1994 partita 17 elenco 2;

b) quanto a lire 500 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 23, della somma iscritta a carico del capitolo 5100201 partita 22 dell'elenco 2.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo globale del capitolo 5100201 iscritto ai fini del bilancio pluriennale all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1995 di cui alla partita 22 dell'elenco 2.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'attuazione della presente legge sono iscritte a carico dei sottoindicali capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995:

a) «Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico artistico, ambientale e turistico della città di Loreto», con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.000 milioni;

b) «Spese occorrenti per la celebrazione del VII centenario lauretano» con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 3.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 dicembre 1994

RECCHI

95R0103

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 52.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 concernente «Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 120 del 29 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 le parole «i cittadini residenti nei comuni della regione Marche che necessitano di trattamento radioterapico in strutture pubbliche hanno diritto» sono sostituite con le parole «i cittadini residenti nei comuni della regione Marche che necessitano di trattamento radioterapico e chemioterapico, nonché di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche hanno diritto».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 dicembre 1994

RECCHI

95R0104

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1995, n. 1.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 1 del 5 gennaio 1995)

(Omissis).

95R0105

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1995, n. 2.

Assestamento del Bilancio 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 1 del 5 gennaio 1995)

(Omissis).

95R0106

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994, n. 73.

Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 13 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione stabilito dall'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione), in metri due e centimetri venti deve essere inteso nei termini seguenti:

a) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri due e centimetri venti debbono, in sede di recupero, essere sollevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;

b) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri due e centimetri venti possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;

c) nei volumi esistenti aventi destinazione non abitativa possono essere ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima interna pari a metri due e centimetri venti, anziché con altezza pari a quella prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei volumi esistenti lo consentano.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1994

VIERIN

95R0020

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1994, n. 74.

Finanziamento per l'anno 1994, della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66 (Finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 13 dicembre 1994)

**IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Autorizzazione di spesa*

1. Per i fini di cui alla legge regionale 6 novembre 1991, n. 66 (Finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers) è autorizzata, per il 1994, la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 2.*Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura dell'onere di L. 2.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, che graverà sul capitolo 51490 del bilancio di previsione dell'anno in corso, si provvede mediante utilizzo,

per corrispondente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio stesso, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 (Ammodernamento e sistemazione della rete viaria dell'Envers (rifinanziamento legge provinciale n. 66/1991) C 2.2.).

Art. 3.*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 dicembre 1994

VIERIN

95R0021

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle leggi regionali 19 dicembre 1994, nn. 4 e 5, della regione Trentino Alto Adige. (Leggi regionali pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 58 straordinario del 24 dicembre 1994 e ripubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - 3ª serie speciale - n. 15 del 15 aprile 1995).

Nelle leggi regionali citate in epigrafe, riportate rispettivamente nella prima e seconda colonna della pagina 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il consiglio provinciale ha approvato ...», leggasi: «Il consiglio regionale ha approvato ...».

95R0596

DOMENICO CORTESANI, direttore

**FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore**

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 367001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e, presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale L. 85.000 - semestrale L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale: - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000	Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000	Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale L. 637.000 - semestrale L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Cento riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 367001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



★ 4 1 1 1 3 0 0 1 7 0 9 5 ★

L. 1.300